

CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI PRATICHE RISARCITORIE PER DANNI DA R.C.T.

TRA:

la **REGIONE ABRUZZO**

E

.....

Premesso che:

- a) LA SOCIETÀ assume incarichi per la gestione, l'istruttoria di pratiche di sinistro riferite alle richieste di risarcimento dei sinistri stradali per impatto fortuito con la fauna selvatica per i quali si contesta la responsabilità civile in capo a pubbliche amministrazioni;
- b) l'Ente, per le necessità proprie riferite alla completa gestione di pratiche aventi le caratteristiche sopra indicate, intende utilizzare i servizi di gestione sinistri che LA SOCIETÀ è in grado di fornire tramite la propria struttura, secondo i termini e le condizioni di seguito indicate;
- c) LA SOCIETÀ intende fornire all'Ente il servizio richiesto, come da lettera di proposta servizi allegata al presente atto (allegato 1).

Tanto considerato e premesso, le parti come sopra indicate e rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

La **premessa** forma parte integrante del presente accordo.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

LA SOCIETÀ si impegna a fornire all'Ente, tramite la propria struttura, i servizi di cui ai punti a) e b) della premessa. A solo scopo indicativo, non volendo escludere altre operazioni necessarie o accessorie al normale svolgimento del servizio, le operazioni minime oggetto della presente convenzione sono schematizzabili in:

1. ricezione di tutte le denunce pervenute all'Ente;
2. assegnazione di un numero di repertorio/protocollo con conferma all'Ente e alla controparte dell'apertura del sinistro e richiesta documentazione integrativa con assegnazione di un quantum (possibile importo di risarcimento) provvisorio e verifica di competenza rispetto al limite S.I.R. fissato in polizza;
3. una volta acquisita tutta la documentazione e le informazioni necessarie, la SOCIETÀ darà incarico ai periti e/o fiduciari (fatta eccezione per i legali in termini di difesa in giudizio dell'Ente, salvo espressa richiesta), con dettagliate istruzioni circa le attività da svolgere per la corretta ricostruzione dell'evento, la verifica del nesso causale ed ogni altra notizia circostanziale che possa definire i contorni della responsabilità;
4. completata l'istruttoria della pratica, verifica dell'*an debeat* (accertamento di responsabilità dell'Ente, concorsi di colpa o solidarietà) e determinazione del *quantum debeat* (importo risarcibile);
5. trattazione stragiudiziale con Assicurati, controparti o legali;

2. LISTA DEI PROFESSIONISTI E CONVENZIONI

Per i Periti, Medici Legali, Accertatori ed altri tecnici che dovessero necessitare per la gestione della pratica, la Società potrà utilizzare un elenco di professionisti (iscritti ai rispettivi ruoli o albi professionali) dalla stessa preventivamente selezionati e convenzionati dal quale verrà, di volta in volta, in base alle singole e specifiche necessità, prescelto e designato il professionista considerato più idoneo alla specifica richiesta di servizio e/o consulenza.

I suddetti professionisti riceveranno specifico incarico, si interfaceranno esclusivamente con la Società per qualsivoglia informazione inerente al sinistro in trattazione e trasmetteranno esclusivamente alla Società gli elaborati.

3. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

LA SOCIETÀ mette a disposizione dell'Ente la propria struttura ed il proprio personale per l'istruttoria delle pratiche per le quali l'Ente abbia ricevuto istanze di risarcimento danni per responsabilità civile.

L'Ente è tenuto a trasmettere alla Società, con le modalità di cui all'art. 1.1, copia della richiesta nonché tutta la documentazione e le informazioni utili in suo possesso per una corretta ricostruzione dell'evento e per l'istruzione della pratica.

LA SOCIETÀ, ricevuta la denuncia di cui sopra, provvederà, **entro 7 giorni lavorativi**, all'apertura di un fascicolo con attribuzione di un numero di repertorio dandone comunicazione alla controparte/legale.

Entro i successivi **30 giorni lavorativi** LA SOCIETÀ provvederà ad avviare ogni azione necessaria (richieste all'Ente e alla controparte, analisi, indagini e valutazioni peritali, tecniche e mediche) per conseguire nel più breve tempo possibile tutte le informazioni e la documentazione necessarie per valutare la fondatezza della pretesa e quantificare il danno.

Qualora dovessero emergere complessità che dovessero necessitare di indagini più approfondite o perizie tecnico/mediche "non ordinarie", la società provvederà a comunicare immediatamente all'Ente mediante una relazione tali evenienze concordando le successive modalità di gestione ed acquisendo, preventivamente, l'autorizzazione alle eventuali spese aggiuntive.

Una volta acquisiti tutti gli elementi necessari per una completa valutazione della pratica, **entro 30 giorni lavorativi** dal ricevimento dell'ultima informazione, ovvero entro il maggior termine concordato, LA SOCIETÀ concluderà l'istruttoria segnalando:

- la risarcibilità, totale o parziale, del danno;
- l'eventuale responsabilità di altri soggetti terzi o coperture assicurative in favore dell'Ente attivabili;
- la non risarcibilità del danno per insussistenza di responsabilità in capo all'Ente, carenza di elementi di prova o per mancanza del nesso causale (in tal caso potrà essere trasmesso alla controparte una comunicazione di rigetto);
- la quantificazione dell'importo da risarcire in favore dell'avente diritto con evidenza di eventuale attribuzione di concorso di colpa ovvero di responsabilità solidale con terzi ex art.2055 c.c..

Qualora dovessero insorgere particolari situazioni che comportino un ritardo sui tempi previsti dalla convenzione o che dovessero far presumere tempistiche eccessivamente lunghe, la Società provvederà a comunicare tali cause all'Ente indicando motivi e suggerendo eventuali procedure da adottare.

I termini indicati nel presente articolo non hanno natura perentoria.

In caso di notifica di atti di citazione all'Ente, sarà cura dell'Avvocatura regionale provvedere alla difesa giudiziale dello stesso. La Regione, al ricevimento dell'atto di citazione, richiederà a La Società l'invio dell'intero fascicolo in suo possesso attestante l'istruttoria svolta.

L'Avvocatura regionale, alla definizione della vertenza, informerà La Società dell'esito della stessa, oppure potrà richiedere alla Società un'ulteriore attività da svolgere in merito al sinistro. **La valutazione congiunta delle pratiche di sinistro via via trasmesse alla Società potrà essere periodicamente esperita attraverso la modalità del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) mediante incontri da calendarizzare presso l'Ente tra rappresentanti della Società e preposti della Regione.**

4. PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Preso atto di quanto previsto al precedente art. 3, resta inteso che la fase di liquidazione materiale del danno sarà, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Ente, che provvederà a trasmettere alla società copia delle Determine di riconoscimento degli importi risarcitori in favore dei danneggiati inclusi i relativi ordini di liquidazione degli uffici competenti.

In nessun modo il presente contratto darà origine ad alcuna forma di solidarietà per debiti ed obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività di impresa delle parti, al di fuori di quanto espressamente previsto ai termini del presente contratto. In particolare, nei rapporti con i terzi danneggiati, nella corrispondenza ed in qualsiasi atto posto in essere in esecuzione del presente contratto, la Società evidenzierà la propria veste di prestatore d'opera e l'assenza di qualsiasi solidarietà in capo alla medesima per obbligazioni facenti capo esclusivamente all'Ente.

La Società, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, avrà l'obbligo di rispettare quanto ivi convenuto oltre alle disposizioni di legge.

5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI COLLABORAZIONE

Al fine di consentire alla Società l'esatto e puntuale adempimento di ogni singolo incarico, l'Ente si impegna a fornire ogni elemento e strumento utile per il reperimento degli atti e delle informazioni necessarie, nel rispetto della normativa nazionale e dei regolamenti interni. All'uopo l'Ente si impegna a fornire entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un elenco di tutti gli Uffici e del Personale incaricato dei vari servizi contenente tutti i recapiti (telefono, e-mail, PEC, fax) per le necessarie comunicazioni.

L'Ente si impegna, inoltre, ad informare prontamente tutti i suoi Uffici dell'attivazione della presente convenzione.

La Società indica il proprio Ufficio di AVEZZANO quale riferimento principale per le attività da svolgere nonché struttura incaricata al controllo della regolare esecuzione del presente contratto.

6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO – SUBAPPALTO

E' vietato alla Società cedere a società terze in tutto o in parte il servizio senza il consenso e la formale approvazione dell'Ente, pena l'immediata risoluzione del Contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

Nel corso della durata contrattuale, data la particolarità del servizio non è ammesso subappalto senza l'espressa autorizzazione della Regione.

7. REMUNERAZIONE DEI SERVIZI – FATTURAZIONE – PAGAMENTI

Per i servizi oggetto del presente contratto l'Ente si impegna a corrispondere alla SOCIETÀ le competenze previste nell'Allegato n.1 (proposta - *Tariffario gestione sinistri*) che costituisce parte integrante della convenzione.

La SOCIETÀ, alla scadenza del periodo di durata della presente convenzione trasmetterà all'Ente medesimo la relativa fattura.

L'Ente si impegna ad emettere apposito atto di liquidazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura. Qualora il pagamento dei servizi eseguiti non rispetti i termini pattuiti al terzo capoverso del presente articolo, è data facoltà alla Società di sospendere il servizio con riferimento sia alle pratiche ancora pendenti che alle nuove eventualmente pervenute nelle more del pagamento, per le quali la Società richiederà alla scadenza del bimestre di riferimento le relative competenze, previa diffida da comunicare al Committente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R.. Le parti convengono congiuntamente che la Società riprenderà lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto una volta ricevuto il pagamento delle proprie competenze sul conto corrente bancario dedicato, dandone conferma scritta all'Ente.

Resta ferma la facoltà della Società di risolvere il presente contratto e di richiedere, oltre al pagamento delle prestazioni erogate, il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti.

8. DURATA

La presente convenzione avrà durata dal ... al ... e comunque fino all'assorbimento delle risorse economiche stanziare per **l'affidamento, ammontanti a 33 mila euro**. Alla scadenza le Parti potranno negoziare secondo buona fede eventuali rinnovi del presente Contratto.

Resta fermo che al termine del contratto la SOCIETÀ non avrà più titolo per gestire i casi ancora in sospeso e fornirà al Cliente un file informatico delle posizioni non ancora definite che verranno materialmente restituite con le modalità e gli accordi presi fra le parti.

9. ESCLUSIVA

L'Ente si impegna per tutta la durata della convenzione, anche in caso di proroga o rinnovo, a non porre in atto alcun provvedimento, delibera o determinazione in concorrenza con il servizio regolamentato e stabilito con il presente atto.

L'Ente si impegna, inoltre, a non stipulare o, nel caso fossero in corso durante il periodo di validità del presente contratto, a non rinnovare contratti per i medesimi servizi con altri soggetti aventi attività analoga a quella svolta dalla SOCIETÀ.

10. RESPONSABILITÀ DEI DATI E LORO TRATTAMENTO

Poiché l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto potrà prevedere l'uso, da parte della SOCIETÀ e dei suoi collaboratori, di dati e informazioni sensibili, resta inteso che l'Ente, per quanto di competenza e responsabilità, presta sin d' ora il proprio consenso al loro utilizzo per le finalità strettamente necessarie.

LA SOCIETÀ si impegna a mettere in atto tutte le necessarie cautele e misure conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs 196/03 sulla riservatezza dei dati personali trasmettendo all'Ente, ove necessario, ogni

documentazione necessaria per la verifica del rispetto di tale obbligo con indicazione del responsabile incaricato al trattamento dei dati.

Entrambe le parti si impegnano a trattare i dati personali dei quali vengono in qualunque modo a conoscenza nell'ambito dell'attività di cui al presente contratto nel pieno rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa in vigore.

La Società si impegna infine a utilizzare i dati oggetto del trattamento esclusivamente per la prestazione del servizio assunto.

11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le Parti si obbligano a non divulgare od affidare a terzi ad esse estranei metodologie, procedure, dati, nominativi, informazioni e quant'altro similare relativo a quanto regolato dal presente contratto, fatto salvo che non sia necessario ai fini della gestione del sinistro.

12. FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni circa l'applicazione, esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, le parti stabiliscono concordemente la competenza esclusiva del foro dell'Ente.

13. OBBLIGO DI BUONA FEDE

Le Parti si impegnano ad adempiere alle proprie obbligazioni di cui al presente contratto in buona fede, con reciproca collaborazione, diligenza e riservatezza.

14. MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente contratto verranno apportate solo ed esclusivamente in forma scritta, fatto salvo quanto necessario ai fini della gestione del sinistro.

15. RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEI DANNI

Ferma la limitazione di responsabilità prevista in favore della Società dal secondo comma dell'art. 4, per il caso di inadempimento della Società agli obblighi assunti con il presente contratto, l'Ente invierà alla Società comunicazione scritta contenente precise contestazioni e l'invito a conformarsi alle prescrizioni ivi contenute.

La Società entro i successivi 15 giorni comunicherà le proprie giustificazioni e solo a quel punto l'Ente potrà agire in giudizio per richiedere la risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto e pattuito, le parti faranno espresso riferimento agli artt. 1453 e ss. c.c.

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

LA SOCIETÀ assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i., dando atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente:

17. NORMA FINALE

Per tutto quanto non stabilito o regolamentato con la presente scrittura privata (registrabile solo in caso d'uso con oneri a carico del richiedente la registrazione) ovvero della parte che con il suo inadempimento vi avrà dato causa, valgono le disposizioni della legge italiana.

18. ALLEGATI

Il documento denominato "Proposta - Tariffario gestione sinistri" viene allegato alla presente convenzione, costituendone parte integrante e sostanziale.

LA SOCIETÀ

L'ENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente i seguenti articoli: 3) Procedura per la gestione dei sinistri; 4) Procedura di liquidazione e limitazione di responsabilità; 5) Obblighi di comunicazione e di collaborazione; 7) Remunerazione dei servizi – fatturazione - pagamenti; 8) Durata; 9) Esclusiva; 10) Responsabilità dei dati; 11) Obbligo di riservatezza; 12) Foro Competente; 14) Modifiche; 15) risoluzione contrattuale e risarcimento danni; 18) allegati.

LA SOCIETÀ

L'ENTE